

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva della comunità cittadina.

Art. 1 - Finalità utilizzo palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche vengono concesse ad Associazioni regolarmente costituite in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le attività svolte nelle palestre scolastiche devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.
3. L'uso delle palestre è concesso esclusivamente per scopi sportivi.

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

1. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta al Comune di Modugno - Servizio Sport.
2. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno scolastico successivo, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con consegna direttamente presso l'Ufficio protocollo del Comune. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data di spedizione indicata dal timbro postale.
3. Copia delle istanze arrivate nei tempi indicati sarà inviata ai Dirigenti scolastici competenti entro il 05 Luglio.
4. I Dirigenti scolastici devono inviare parere consultivo, motivato, sulle istanze non ammissibili, entro il 30 Luglio di ciascun anno.

Art. 3 - Contenuto istanza di concessione

1. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità e dati del richiedente;
 - b) sede legale del richiedente completa, del codice fiscale e/o della partita IVA;

- c) indicazione di massimo tre istituti scolastici dove si intende, preferibilmente, svolgere l'attività;
 - d) finalità, destinatari e programma dell'attività sportiva che si intende svolgere;
 - e) data presumibile di inizio e termine dell'attività, numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana, numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
 - f) dichiarazione che gli istruttori ed il personale sono in possesso della necessaria qualifica professionale.
2. In caso di prima istanza, le Associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva, documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate, nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.
 3. Le Associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo.
 4. In ogni caso, ogni anno, le Associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione al soggetto legale rappresentante.
 5. Tutta la documentazione di cui all'istanza di concessione va inviata al Sindaco.

Art. 4 - Limiti della concessione.

1. La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo, in relazione alla durata dell'Anno Scolastico e scade, in ogni caso, automaticamente il 30 giugno di ogni anno.
2. L'utilizzo delle palestre è riservato, esclusivamente, al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
3. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Rilascio della concessione.

1. L'Ente scolastico comunica al Comune di Modugno Servizio Sport il calendario delle attività scolastiche da effettuare c/o le proprie palestre e pertinenze, entro il 30 Luglio di ogni anno.
2. Il Responsabile del servizio Sport definisce la programmazione.
3. Il Responsabile del Servizio Sport dispone la concessione delle palestre stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio. Lo stesso Responsabile provvede alla stipula di apposita convenzione con il concessionario, secondo lo schema tipo approvato.

Art. 6 - Iniziative occasionali

1. Le Concessioni in uso, finalizzate allo svolgimento di iniziative occasionali, vengono rilasciate dal Dirigente del settore sport rispettando i criteri di cui agli articoli successivi.
2. Esse sono subordinate al versamento della tariffa stabilita ed alla sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni indicate nell'atto di concessione ed a rispettare i "doveri del concessionario" di cui all'art. 10.

Art. 7 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il Concessionario che ha ricevuto l'autorizzazione dal Comune ad utilizzare la palestra assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.L.vo n. 81/08 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
2. Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia al Dirigente del settore Sport ed al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 8 - Priorità per l'assegnazione

La concessione delle palestre è disposta dal Comune assegnando priorità a:

- a) In via principale alle Associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio di Modugno, che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività e che non usufruiscono di altre strutture/palestre scolastiche di proprietà del Comune e/o altri Enti;
- b) In via subordinata alle Associazioni la cui sede non è nel territorio comunale e che non usufruiscono di altre palestre di proprietà del Comune di Modugno e/o altri Enti;
- c) Associazioni che, precedenti assegnatarie, risultano in regola con i pagamenti;
- d) Associazioni che nel precedente anno scolastico abbiano partecipato al almeno un Progetto Pof o Pon, in uno dei circoli Didattici sul territorio.

Art. 9 - Criteri integrativi

1. La concessione delle palestre è rilasciata tenendo conto anche dei seguenti criteri integrativi:
 - a) CAS (Centri di avviamento allo sport), Centri calcistici di base o scuole calcio, riconosciuti dal CONI;

- b) anzianità di promozione sportiva per minori o portatori di handicap nelle scuole o in strutture presenti sul territorio Comunale;
- c) anzianità di appartenenza alla Federazione competente o agli enti di promozione sportiva, nonché a tutte le Associazioni senza fini di lucro;
- d) ottenimento di onorificenze sportive dal CONI (stella d'oro, d'argento, di bronzo);
- e) meriti e risultati sportivi acquisiti nei campionati e/o tornei federali e degli Enti di promozione sportiva nell'ultimo biennio.

Art. 10 - Doveri del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di una tariffa oraria, determinata con deliberazione di Giunta Comunale, a sostegno dei costi occorrenti per il funzionamento della struttura, al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari.
2. Il Concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.
3. Il Concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature, sportive e non, della scuola.
4. Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. La scuola non assume alcuna responsabilità in merito allo smarrimento, al danneggiamento o alla distruzione, nè in veste di depositario nè in veste di custode, dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.
5. Il Concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima dell'avvio delle attività, nei modi di cui all'art. 2, comma 2, al Dirigente del Settore Sport ed alla Istituzione Scolastica, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche degli istruttori, per ciascun turno di utilizzo.
6. Il Concessionario, su segnalazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali, riserva ai cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale, fino al 10 % di posti del numero massimo consentito nell'utilizzo della palestra.
7. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli Istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di accesso a coloro che non partecipano all'attività sportiva, salvo specifica autorizzazione.
8. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti, pena la revoca della concessione.
9. Gli Istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
10. Al momento della consegna della palestra oggetto di concessione, il Concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra. Il Concessionario, al termine

del periodo concesso, deve rilasciare la palestra nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietato l'utilizzo di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

11. In qualsiasi momento, il Concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.
12. La cartellonistica e gli striscioni pubblicitari sono ammessi all'interno delle strutture esclusivamente durante lo svolgimento delle attività. Il Concessionario dovrà obbligatoriamente rimuoverli al termine dell'orario concesso. E' assolutamente vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari in altri momenti, al di fuori di quelli sopra indicati. In ogni caso è vietata l'esposizione di cartellonistica e di striscioni pubblicitari al di fuori e/o all'esterno della struttura concessa.

Art. 11 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra e degli spazi ad essa collegati nonché delle attrezzature presenti, siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Comune da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano, a tal fine, espressa dichiarazione liberatoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Concessionario si impegna, prima dell'uso della palestra, a consegnare al Dirigente del settore Sport copia del modulo annuale di affiliazione alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva e copia dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva, ai fini assicurativi, per i quali assume ogni onere.
3. Il Concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale unico non inferiore a € 250.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà, inoltre, prevedere:
 - a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Modugno.

Art. 12 - Decadenza della concessione

1. Il Dirigente del settore Sport, anche su segnalazione dell'Istituzione Scolastica, dichiara in qualsiasi momento la decadenza della concessione, in caso di gravi inadempienze del Concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra il Concedente e il Concessionario.

Art. 13 – Sospensione delle attività

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Dirigente del settore Sport ed all'Associazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Associazione può chiedere successivamente al Comune il rimborso o la compensazione del canone versato, per il mancato utilizzo della palestra.

Art. 14 - Adempimenti del Concessionario in caso di rinuncia

1. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo deve darne immediata comunicazione, nei modi di cui all'art. 2, comma 2, al Dirigente del settore Sport ed al Dirigente Scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

Art. 15 – Riserva di utilizzo

1. Al Comune è riservata la facoltà di utilizzare le proprie palestre scolastiche per lo svolgimento di attività di pubblico interesse nel pieno rispetto della programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

Art. 16 – Norma transitoria

1. Tutte le concessioni, autorizzazioni ed ogni atto equipollente, decadono decorsi 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tale fine il Dirigente del settore Sport provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuta decadenza alle Associazioni titolari di concessioni, autorizzazioni e/o atti equipollenti in corso di validità.
3. Limitatamente all'anno in corso, in concomitanza con l'adozione del presente regolamento, i termini di cui all'art. 2, comma 2, sono rispettivamente prorogati al 15/07/2012 e 30/07/2012.

(1) Associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI denominate nei successivi articoli "associazioni", senza scopo di lucro.